



Cassa Edile di Parma  
Via Nobel, 13/a  
43122 Parma

Circolare n° 01/2026

**A tutte le Imprese  
iscritte presso la Cassa Edile di Parma che  
applicano il CCNL Industria  
A tutti i Consulenti**

**Loro sedi**

Parma, 07 maggio 2026

**Oggetto:** Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) anno 2025 - Edilizia Industria

A seguito dell'incontro avvenuto il 29 aprile 2026 tra l'Unione Parmense degli Industriali e le Organizzazioni Sindacali (FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL), comunichiamo i criteri e le modalità per l'erogazione dell'E.V.R. relativo all'anno 2025.

## **1. Risultanze della verifica territoriale**

La verifica degli indicatori a livello provinciale ha dato esito positivo per **3 parametri su 4** (numero iscritti, monte salari e ore denunciate in Cassa Edile). Pertanto, l'E.V.R. territoriale è confermato nella misura dell'**80% del massimale teorico** (pari al 4% dei minimi tabellari del 01/01/2018) (p. 1).

## **2. Verifica a livello aziendale**

L'erogazione effettiva da parte dell'impresa dipende dal confronto tra la media del triennio **2023-2025** e quella del triennio **2022-2024** dei seguenti due indicatori aziendali (p. 2):

1. **Ore denunciate** in Cassa Edile;
2. **Volume d'affari IVA**.

In base all'esito, l'importo sarà così determinato:

- **Entrambi gli indicatori pari o positivi:** Erogazione in misura **piena** (Tabella A).
- **Un solo indicatore pari o positivo:** Erogazione in misura **ridotta** (Tabella B).
- **Entrambi gli indicatori negativi:** L'E.V.R. **non è dovuto**.

## **3. Tabelle degli importi (Lordi pro rata)**

L'importo totale spettante (parametrato sul livello di inquadramento a giugno 2026) sarà suddiviso in **4 rate di uguale importo** (pp. 2, 4).

Livello	Tabella A (Misura Piena)	Tabella B (Misura Ridotta)
7	€ 161,34	€ 80,67
6	€ 145,22	€ 72,61
5	€ 121,00	€ 60,50
4	€ 112,94	€ 56,47
3	€ 104,93	€ 52,47
2	€ 94,39	€ 47,20
1	€ 80,67	€ 40,34

#### 4. Modalità e Scadenze di erogazione

Le 4 rate dovranno essere corrisposte con le retribuzioni di:

- **Giugno 2026** (1<sup>a</sup> rata)
- **Luglio 2026** (2<sup>a</sup> rata)
- **Agosto 2026** (3<sup>a</sup> rata)
- **Settembre 2026** (4<sup>a</sup> rata)

L'E.V.R. spetta ai lavoratori in forza a giugno 2026. Per gli assunti nel corso del 2025, l'importo va riproporzionato ai mesi di servizio (frazione di mese > 15 gg = mese intero) (p. 3).

#### 5. Adempimenti per le Imprese

Le imprese che riscontrano indicatori negativi (erogazione ridotta o nulla) devono inviare obbligatoriamente l'**autodichiarazione** (modelli All. 2 o All. 3 del verbale) alla Cassa Edile e alle OO.SS. entro il **10 giugno 2026**.

**Nota bene:** In assenza di comunicazione entro i termini, l'impresa è tenuta a erogare l'E.V.R. in misura piena (p. 3).

#### 6. Trattamento fiscale e previdenziale

L'E.V.R. 2025 risponde ai requisiti di incrementalità richiesti per l'applicazione della **tassazione agevolata** (fatta salva la necessaria verifica aziendale). L'importo è escluso dal calcolo del TFR (p. 4).



## VERBALE DI INCONTRO

Addì, 29 aprile 2026, in Parma, si sono incontrati:

l'UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI - la FILLEA CGIL di PARMA,  
la FILCA CISL di PARMA E PIACENZA e la FeNEAL UIL EMILIA  
ROMAGNA,

per esaminare, in ottemperanza al disposto di cui all'accordo provinciale 30 aprile 2025, l'andamento del settore edile nel suo complesso a livello territoriale, agli effetti del riconoscimento, **per l'anno 2025**, dell'Elemento Variabile della Retribuzione (di seguito anche "E.V.R.").

Premesso che

1. L' Elemento Variabile della Retribuzione in quanto premio di risultato che prevede l'erogazione di aumenti salariali per importi prestabiliti al raggiungimento di obiettivi prefissati, è correlato, in sede territoriale, ai fini del suo riconoscimento, ai risultati conseguiti, in termini di produttività, qualità e competitività, del settore edile nel suo complesso a livello provinciale, rilevati sulla base dei seguenti quattro indicatori di riferimento, all'uopo convenuti, a cui sono state attribuite le incidenze ponderali percentuali indicate tra parentesi: 1. *numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile (30%)*; 2. *monte salari denunciato in Cassa Edile (30%)*; 3. *ore complessivamente denunciate (20%)*; 4. *rappporto fra le ore di cassa integrazione e le ore complessivamente denunciate alla Cassa Edile (20%)*.
2. La misura massima erogabile di E.V.R., così come concordato in sede di contrattazione collettiva nazionale, risulta essere pari al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1 gennaio 2018.
3. Le parti, nel corso dell'incontro odierno, hanno proceduto, sulla base dei dati forniti dalla locale Cassa Edile, come da prospetto allegato (all. 1), alla verifica, relativamente all'anno 2025, dei suddetti indicatori territoriali, raffrontando i valori medi del triennio 2023 – 2024 – 2025 con quelli del triennio immediatamente precedente 2022 – 2023 – 2024.
4. Dalle risultanze della verifica, è emerso che sono stati raggiunti, in quanto positivi, tre dei quattro indicatori territoriali sopra richiamati e precisamente: 1) numero lavoratori iscritti in Cassa Edile, 2) monte salari denunciato in Cassa Edile, 3) ore denunciate in Cassa Edile. L'incidenza dei suddetti tre indicatori è risultata essere, pertanto, pari al **80%** della misura di E.V.R. di cui al punto 2. che precede.

Tutto ciò premesso, da intendersi parte integrante ed essenziale,

le parti, come sopra costituite, convengono che l'E.V.R., relativo all'anno 2025, risulti dovuto, **fatta salva la verifica aziendale**, secondo gli importi lordi pro rata

di cui alla tabella a) sotto riportata, differenziati per livello d'inquadramento, da erogarsi alle scadenze di seguito indicate: la 1<sup>a</sup> con la retribuzione di giugno 2026, la 2<sup>a</sup> con la retribuzione di luglio 2026, la 3<sup>a</sup> con la retribuzione di agosto 2026 e la 4<sup>a</sup> con la retribuzione di settembre 2026.

tabella a)

<b><u>Impresa con entrambi gli indicatori aziendali pari o positivi</u></b>	
E.V.R - 2025	
Giugno - Luglio Agosto - Settembre 2026	
LIVELLO	IMPORTI LORDI (pro rata)
7	161,34
6	145,22
5	121,00
4	112,94
3	104,93
2	94,39
1	80,67

Gli importi lordi pro rata di E.V.R., sopra indicati nella tabella a), verranno riconosciuti dall'impresa in misura piena allorché all'esito della verifica aziendale, di cui al vigente contratto collettivo provinciale di lavoro, **entrambi** gli indicatori aziendali (1. Ore denunciate in Cassa Edile 2. Volume d'affari IVA) risultino pari o positivi. Qualora, invece, dalla verifica in parola risulti **un solo** indicatore aziendale pari o positivo, l'EVR sarà riconosciuto, in misura ridotta, ferme le modalità di erogazione sopra convenute, secondo gli importi lordi pro rata di cui alla tabella b) sotto riportata. **Nel caso che entrambi gli indicatori aziendali risultino negativi nulla è dovuto.**

tabella b)

<b><u>Impresa con un solo indicatore aziendale pari o positivo</u></b>	
E.V.R. - 2025	
Giugno - Luglio Agosto - Settembre 2026	
LIVELLO	IMPORTI LORDI (pro rata)
7	80,67
6	72,61
5	60,50
4	56,47
3	52,47
2	47,20
1	40,34

Per avvalersi della possibilità dell'applicazione in misura ridotta dell'E.V.R. o della non applicazione dell'E.V.R., come sopra specificate, l'impresa dovrà trasmettere entro il **10 giugno 2026**, alla locale Cassa Edile, alle Organizzazioni Sindacali di categoria e alla RSA/RSU, ove costituite, l'autodichiarazione allegata (all. 2 - all. 3). Qualora l'impresa non dovesse adempiere ai prescritti obblighi di comunicazione è tenuta all'applicazione dell'E.V.R. nella misura piena di cui alla tabella a) sopra riportata.

L'E.V.R., ove dovuto, sarà corrisposto a tutti i lavoratori in forza alla data di prima erogazione (giugno 2026). Esso competerà in misura intera per i lavoratori in servizio per l'intero anno di riferimento, mentre sarà riproporzionato per i lavoratori assunti nel corso del 2025, computando, a tal fine, come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni. Ai lavoratori part - time l'E.V.R. sarà riproporzionato in base all'orario di lavoro prestato e per i lavoratori con contratto di apprendistato, l'E.V.R. sarà riproporzionato in base alla percentuale di retribuzione spettante. Si

precisa che essendo riparametrato l'E.V.R. in base ai livelli, si dovrà tener conto per la sua determinazione al livello del lavoratore al momento dell'erogazione della prima rata (giugno 2026). L'eventuale cessazione del rapporto di lavoro successivamente al mese di prima erogazione (giugno 2026) comporterà il riconoscimento delle rate residue non ancora erogate.


Le parti danno mandato alla locale Cassa Edile di informare le imprese iscritte dell'esito della verifica territoriale di cui al presente verbale, onde consentire alle stesse di procedere, sulla base dei criteri e delle modalità previste dalla contrattazione provinciale, al calcolo in sede aziendale dell'Elemento Variabile della Retribuzione.

Le parti riconoscono espressamente che gli importi dell'E.V.R. derivanti dal presente verbale, per la loro natura, sono complessivi ed onnicomprensivi degli effetti relativi a tutti gli istituti contrattuali e di legge, avendone tenuto conto in sede di quantificazione e pertanto non determinano alcun ulteriore riflesso su qualsiasi altro elemento della retribuzione, su maggiorazioni, istituti indiretti, differiti e quant'altro ivi compresi i versamenti e accantonamenti in Cassa Edile. Inoltre le parti, ai sensi del 2° comma, dell'art. 2120 del codice civile, convengono che l'E.V.R. sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Le parti, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali per le retribuzioni premiali previste dall'art. 1, commi 182 – 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii., si danno atto che — fatta salva la necessaria verifica aziendale — la media di tutti e tre gli indicatori territoriali indicati al punto 4) delle premesse, relativi al triennio 2023/2024/2025 risulta incrementale rispetto alla media del triennio immediatamente precedente (2022/2023/2024).

Letto, confermato e sottoscritto.


Unione Parmense degli Industriali



Federazione Italiana Lavoratori  
del Legno, dell'Edilizia  
ed Industrie Affini di Parma  
FILLEA CGIL



Federazione Italiana Lavoratori  
Costruzioni ed Affini di Parma  
FILCA CISL



Federazione Nazionale Edili  
Affini e del Legno di Parma  
FeNEAL UIL



INDICATORE	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
NUMERO LAVORATORI ISCRITTI 30%						
media triennale	4.232	4.839	5.081	4.839	5.081	5.448
		4.717			5.123	
MONTE SALARI DENUNCIATO 20%	41.480.580,43	46.971.729,55	51.277.772,00	46.971.729,55	51.277.772,00	57.064.569,22
media triennale		46.576.693,99			51.771.356,92	
ORE DENUNCIATE 30%	5.286.063,50	5.895.982,00	6.407.869,30	5.895.982,00	6.407.869,30	6.664.644,50
media triennale		5.863.304,93			6.322.831,93	
ORE CIGO 20%	51.242,00	66.049,00	93.159,00	66.049,00	93.159,00	67.058,50
media triennale		70.150,00			75.422,17	







(All.2)

**EVR - FAC SIMILE DI AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DI UNO DEGLI INDICATORI AZIENDALI**

*(Carta intestata dell'impresa)*

Luogo e Data

Spett. CASSA EDILE DI PARMA  
Spett. RSU/RSA (*ove presenti*)  
Spett. OO.SS.


*Oggetto:* EVR - Elemento variabile della retribuzione 2025.  
Autodichiarazione di non raggiungimento di uno degli indicatori aziendali.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del CCNL Edilizia – Industria e della vigente normativa territoriale in materia, la scrivente Impresa \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_,



**DICHIARA**

il non raggiungimento dell'indicatore di seguito evidenziato nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR, in quanto il valore medio di tale indicatore per il triennio 2023/2024/2025 non è risultato pari o superiore rispetto al valore medio dello stesso per il triennio 2022/2023/2024:



- *ore denunciate in Cassa Edile*
- *volume di affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.*

**[barrare l'indicatore che non è stato raggiunto]**

A comprova di quanto dichiarato, si allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente l'EVR riferito al 2025 sarà riconosciuto nella misura ridotta di cui alla tabella b) del verbale 29 aprile 2026.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contrattuali sopra richiamate, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali, ivi stabilito.



Distinti saluti.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_



(All. 3)

**EVR - FAC SIMILE DI AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DI ENTRAMBI GLI INDICATORI AZIENDALI**

*(Carta intestata dell'impresa)*

Luogo e Data

Spett. CASSA EDILE DI PARMA  
Spett. RSU/RSA (*ove presenti*)  
Spett. OO.SS.



*Oggetto:* EVR - Elemento variabile della retribuzione 2025.  
Autodichiarazione di non raggiungimento di entrambi gli indicatori aziendali.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del CCNL Edilizia – Industria e della vigente normativa territoriale in materia, la scrivente Impresa \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_,



DICHIARA

il non raggiungimento di entrambi gli indicatori di seguito evidenziati nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR, in quanto il valore medio di tali indicatori per il triennio 2023/2024/2025 non è risultato pari o superiore rispetto al valore medio degli stessi per il triennio 2022/2023/2024



- *ore denunciate in Cassa Edile:*
- *volume di affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.*

A comprova di quanto dichiarato, si allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente non si procederà all'erogazione dell'EVR riferito al 2025. La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contrattuali sopra richiamate, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali, ivi stabilito.



Distinti saluti.



Timbro e Firma del Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_